

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS in forma abbreviata) è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Manfredo Fanfani - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Fondazione Manfredo Fanfani-ETS".

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Firenze.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, uffici, filiali, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate.

Articolo 3 - Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) dell'art. 5, co. 1, Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) del predetto articolo);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t) del predetto articolo);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v) del predetto articolo).

Articolo 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, la Fondazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale indicata all'art. 3, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale apportata in sede di costituzione, il cui complessivo valore è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il patrimonio della Fondazione è composto dal:

A) fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro 30.000,00 incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili o immobili, di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti

territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2447 *bis* e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire fondi e riserve, comunque denominati, ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Articolo 7 - Lavoratori dipendenti e volontari

La Fondazione può avvalersi, nella svolgimento delle proprie attività, dell'opera di lavoratori dipendenti e volontari.

I volontari sono coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità senza fini di lucro, neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari e la Fondazione ha l'obbligo di assicurarli.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 CTS, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione.

Articolo 9 - Organi e uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale, il Tesoriere e la Segreteria Amministrativa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite o comunque retribuite nel rispetto dei parametri del CTS.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente, nominati, a eccezione del primo Consiglio che viene interamente designato dai Fondatori, come segue:

- a) dai Fondatori, nel numero di 1 (uno) membro ciascuno;
 - in caso di decesso o incapacità legale del/i Fondatore/i, dai suoi discendenti in linea retta, ove maggiorenni;
- b) dal Consiglio di Amministrazione della Società "Ricerche Cliniche Prof. Manfredo Fanfani di Fabio e Stefania Fanfani Snc", P. IVA n. 01768030486 nel numero di 1 (uno)

membro.

In ogni caso di mancanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b) che precedono, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo compete al Sindaco del Comune di Firenze.

I Consiglieri durano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto anno, salvo revoca o dimissioni.

La revoca può essere deliberata dal soggetto che lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che li ha nominati; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare:

- a) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- b) approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- c) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e le finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- d) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- e) predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- f) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- g) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, il Tesoriere e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano un collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, la parità di trattamento e le seguenti condizioni:

- i) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta:

- a) la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- b) il potere di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal il Consiglio Direttivo e dura in carica cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tal caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere muniti dei requisiti di legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle stesse condizioni previste per il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Revisore Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica cinque esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti, ove ammesso dalla legge, può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia interamente composto da

revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 14 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del CTS.

Articolo 15 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Stefania Fanfani

F.to Fanfani Fabio

F.to Francesco Epifani

F.to Massimiliano Brogi

F.to Michela Ancilotti

F.to Anna Gerbi

F.to Jacopo Sodi Notaio